

## LEGGE DI BILANCIO 2024

(L. 213 DEL 30.12.2023)

### MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE

#### COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 DI CREDITI INPS E/O INAIL: INTRODUZIONE DI UN TERMINE INIZIALE CC. 97 – 98

Viene introdotto un termine iniziale per l'utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL.

In particolare, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati può essere effettuata per i contributi INPS:

- **dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo** a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- **dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata** per la manodopera agricola **a decorrere dalla data di scadenza del versamento** relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- **dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Inps a decorrere dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'Inps.

per i premi ed accessori INAIL:

- a condizione che il **credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.**

Con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell'Inps e dal direttore generale dell'Inail sono definite la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione.